

**N.5/2020**

**Oggetto: liquidazione dei beni ex art.14 ter L.3/2012.**



**TRIBUNALE DI LUCCA**

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 21-08-2020 da MASSIMO TAMBURRINI;

esaminata l'attestazione ai sensi dell'art. 14 ter comma III del professionista designato dall'OCC di Lucca dr. Marco Nottoli;

osservato che il ricorrente chiede la liquidazione del suo patrimonio costituito da un bene immobile oggetto dell'esecuzione individuale n.105/2017, pendente innanzi a questo tribunale (il bene è stato già aggiudicato ed è stato già emesso il decreto di trasferimento, il professionista delegato sta curando la fase di distribuzione); da un bene mobile registrato (una moto marca BMW); dai redditi mensili derivanti dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato concluso in data 16.7.2020 presso la GLAM srls, rapporto da cui il ricorrente percepisce un reddito annuo di euro 7.545,01, comprensivo di mensilità aggiuntive; che egli si è impegnato a contribuire, assieme alla moglie, alle spese di famiglia per un importo mensile di euro 579,00, con destinazione della residua somma di euro 50,00 mensili al pagamento dei creditori per la durata quadriennale del piano;

rilevato, ancora, che il ricorrente si impegna al pagamento parziale dei propri debiti con finanza esterna apportata dalla di lui moglie per l'importo complessivo di euro 12.000,00, somma che sarà versata in rate mensili di euro 250,00 (v. impegno irrevocabile sottoscritto dal finanziatore in atti);

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**P.Q.M.**

- dichiara aperta la procedura di liquidazione di Massimo Tamburrini, e per l'effetto:

-a) nomina liquidatore il dr. Marco Nottoli di Lucca;

-b) dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (l'improseguibilità, quanto alla procedura esecutiva individuale n.105/2017, riguarda la fase distributiva; il liquidatore chiederà al professionista delegato il prezzo di aggiudicazione, detratte le spese di procedura, che provvederà poi a ripartire nel contesto della procedura di liquidazione);



-c) dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

- d) ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore quanto al bene mobile registrato; quanto al bene immobile il liquidatore non provvederà ad alcuna trascrizione essendo stato già oggetto di trasferimento dell'ambito della procedura esecutiva;

- e) autorizza il ricorrente a trattenere dal reddito di lavoro dipendente, per il suo mantenimento e quello della sua famiglia, la somma di euro 579,00 mensili, destinando la quota di €. 50,00 mensili per il prossimo quadriennio al soddisfacimento dei creditori; qualora il reddito da lavoro dipendente dovesse aumentare, il ricorrente è autorizzato a trattenere una quota mensile pari a quattro quinti del salario e a destinare il residuo al soddisfacimento dei creditori.

Lucca, 15/09/2020.

Il Giudice designato  
Carmine Capozzi

